



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 357-2021 - Seduta N° 3668 - del 30/04/2021 - Numero d'Ordine 10

NP/2021/126344

Oggetto Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994.

Struttura Proponente Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub g)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;

la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l'articolo 34, comma 4, che stabilisce le modalità per l'approvazione del calendario venatorio regionale, previa la consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, della Commissione consiliare competente per materia e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'articolo 35, comma 8, che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici;

il comma 5, del sopra richiamato articolo 34, che stabilisce che nel calendario venatorio devono essere indicati in particolare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;

la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 2 che dispone: *“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”*;

la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

la legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle, fatto all'Aja il 15 agosto 1996”;

la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 “Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale” e successive modificazioni e integrazioni;

la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” ed in particolare gli articoli 6 e 7;

il regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 recante “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri”;

la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2013, n. 30 “Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006”.

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 21 “Legge regionale n.28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza”;

la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 1459 “L.r. n.28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina.”;

la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 1159 “L.R. n. 28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)”;

la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2017, n. 537 “Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art.4, comma 4.”;

la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, con particolare riferimento all’articolo 170 (Norme transitorie);

le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)” adottate dall’Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli “Indirizzi operativi” a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell’Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 211, “Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.”, con la quale, tra l’altro, sono state recepite le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA);

la Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull’applicazione delle regole contenute nella direttiva;

il documento *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*, documento elaborato dal

Comitato Ornithologica ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;

le proposte di modifica dei dati KC presentate dall'Italia e dai paesi UE, nell'ambito del processo di revisione del documento KC, iniziato dalla Commissione Europea Ambiente nel maggio 2018 (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>));

i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno (<https://www.eurobirdportal.org>);

I risultati della raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili raccolti ed elaborati da CESBIN-Università di Genova e Regione Liguria (Capurro M., Duradoni D., Ferretti S., (Validazione Prof. S. Salvidio Università di Genova).2019. Report di sintesi dei Tesserini Venatori dati 2000-2018 e 2006-2017. Centro Studi Bio-Naturalistici & Università di Genova.);

La relazione finale CESBIN-Università di Genova sulla migrazione dei turdidi in Liguria arrivata alla 5° annualità (Capurro M., Demicheli F. Duradoni D., Oneto F.; 2020. Studio Delle Popolazioni Di Turdidi Presenti In Liguria Centro-Occidentale V Annualità Relazione Finale Settembre 2020. Centro Studi Bio-Naturalistici.);

L'analisi dei tesserini venatori compiuta da CESBIN-Università di Genova su turdidi, colombaccio (Capurro M., Duradoni D., Ferretti S., (Supervisione Scientifica Dott. Galli L. Università di Genova).2020. Analisi Preliminare Dei Prelievi Venatori Sull'Avifauna Migratrice In Liguria. Centro Studi Bio-Naturalistici & Università di Genova.);

la Commissione UE, a pagina 6 dell'introduzione del documento "Key concepts", specifica che: "In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas" (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm);

i riferimenti bibliografici più recenti riguardanti le densità e le tendenze delle popolazioni degli uccelli cacciabili e protetti in Italia, in Liguria e in Europa (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available <https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020).);

(Aluigi A., Fasano S.G., Baghino L., Campora M., Cottalasso R., Toffoli R. 2015. Importanza conservazionistica della Rete Natura 2000 in Liguria. In: Pedrini P., Rossi F., Bogliani G., Serra L. & Sustersic A. (a cura di) 2015. XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp.);

(Rete rurale nazionale & LIPU –Liguria. 2018.);

(IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. <https://www.iucnredlist.org>); (<http://iwcm.wetlands.org/index.php/aewatrends>);

(Wetlands International (2020). "Waterbird Population Estimates". Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020);

l'analisi della letteratura scientifica che ha preso in esame l'incidenza della caccia sulle specie di fauna oggetto di prelievo ha dimostrato, in ben 8 lavori e fonti scientifiche, che la caccia ricreativa non ha indotto declino delle popolazioni

- P.R. Long, T. Székely, M. Kershaw & M. O'Connell. 2007 *Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines* Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430;
- Hannu Pöysä, Jukka Rintala, Alekski Lehtikoinen & Risto A. Väisänen: *The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland*. European Journal of Wildlife Research. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number
- Guillaume Souchay, Michael Schaub. 2016. - *Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations*. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850.
- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.
- Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.
- Bertrand Trolliet. 2018. *Évaluation Des Moratoires Sur La Chasse Du Courlis Cendré Et De La Barge À Queue Noire*. Office National De La Chasse Et De La Faune Sauvage. Avril 2018.
- AAVV. 2011. Harvest, Survival, and Abundance of Midcontinent Lesser Snow Geese Relative to Population Reduction Efforts. *Wildlife Monographs* 179:1–42; 2011; DOI: 10.1002/wmon.5
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).

inoltre, secondo quanto riportato dall'IUCN, la minaccia principale per la conservazione delle specie selvatiche è la scomparsa e trasformazione degli habitat naturali;

la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori (ISPRA. 2010. *Guida Per La Stesura Dei Calendari Venatori Ai Sensi Della Legge N. 157/92, Così Come Modificata Dalla Legge Comunitaria 2009, Art. 42.*);

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 18, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

1. al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
2. al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "... I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
3. al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*), stabilisce che l'esercizio venatorio "... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";

4. al comma 3, stabilisce che è rimessa all'Amministrazione centrale dello Stato – Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura previa intesa con il Ministero dell'Ambiente - l'eventuale modifica, in occasione del recepimento di direttive comunitarie, degli elenchi e dei periodi di prelievo delle specie cacciabili stabiliti dal comma 1 della stessa norma;

CONSIDERATO, altresì, che:

i predetti periodi di caccia, anche dopo l'esplicito recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

l'ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, “... *la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale*”, e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale;

la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale (**Commissione Europea. 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE “Uccelli selvatici” (oggi 147/2009/CE)**);

la Guida alla disciplina della caccia è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.9 e 2.7.10;

da un confronto fra la Guida per la redazione dei calendari venatori ISPRA ed i documenti europei KC e la Guida alla disciplina della caccia della direttiva 2009/147/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

in Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono scarse per le caratteristiche geografiche e comunque in grandissima parte tutelate da divieto di caccia, in particolare quelle oggetto di transito e soste migratorie;

il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nel proprio parere (prot. n. 14864, del 25/03/2021), è analizzato nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili;

inoltre l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, obbligatorio per legge, prevede espressamente il riconoscimento delle specie cacciabili;

l'età media elevata dei cacciatori liguri è un elemento a favore della capacità di riconoscimento delle specie cacciabili e protette, come noto acquisita sulla base dell'esperienza sul campo;

in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";

l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;

la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12 della Guida alla disciplina della caccia) (15);

le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida per la redazione dei calendari venatori, (cat. SPEC) riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea, che al contrario utilizza le classificazioni IUCN

aggiornate al 2019/2020 (10), e la Red List of European Birds (16), quali riferimenti ufficiali per stabilire e proporre restrizioni o redigere Piani d'Azione sulle diverse specie;

CONSIDERATO inoltre che:

la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, n.562/2015, del 26/10/2017, riguardante il mancato allineamento dei KC su base trans-nazionale da parte della Commissione Europea, ha stabilito che i KC sono uno strumento di semplice indirizzo e non hanno valore legale, per cui è possibile discostarsene da parte delle Regioni se si è in grado di dimostrare scientificamente le date d'inizio migrazione pre-nuziale o fine riproduzione delle varie specie;

sulla base di queste valutazioni, la Regione Liguria ha compiuto una propria analisi complessiva di tutta la letteratura scientifica nazionale ed europea più recente, integrando e confrontando i dati raccolti sul territorio regionale con gli studi a livello nazionale e internazionale e ha con questa analisi orientato le decisioni per il presente calendario venatorio;

in seguito a questa istruttoria la Regione Liguria ha verificato che la caccia come oggi praticata in Italia, Europa e Liguria è compatibile con la conservazione favorevole a lungo termine delle specie, cioè che il prelievo venatorio è sostenibile dalle popolazioni e che l'assetto territoriale esistente in Liguria, costituito da alternanza di aree protette e aree di caccia programmata realizza l'equilibrio fra conservazione e attività venatoria;

CONSIDERATO, che:

la Regione Liguria dispone dall'anno 2006 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, che a partire dal 2011, ha avviato ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;

la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria sul proprio territorio, con DGR 990 del 27/11/2020 ha rinnovato la convenzione con l'Università degli Studi di Genova D.I.S.T.A.V. e ha approvato il Piano delle attività per il biennio 2020-2021, finanziando iniziative di studio riguardanti:

1. Studi sull'avifauna di interesse venatorio:

- 1.1. Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale-temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio-estensione 2021. Estrazione ed elaborazione dei dati, con particolare attenzione alle dinamiche spaziali e temporali, del prelievo venatorio su scala Regionale, Provinciale e sub-provinciale (ATC, CA);
- 1.2. Studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale, estensione 2021.

2. Studi per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) e del Daino (*Dama dama*):

- 2.1. Progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento e cura delle recinzioni individuali già presenti, estensione 2021;
- 2.2. Elaborazione del piano di prelievo venatorio sul Cinghiale;
- 2.3. Elaborazione del piano di controllo del Daino, per la riduzione dei danni e dei conflitti in ambito agricolo.

4. Proposta aggiornamento pareti rocciose, estensione 2021.

ATTESO che la pianificazione faunistico-venatoria regionale, ai sensi dell'articolo 170 della l.r. n. 15/2015, è attualmente definita dall'insieme dei piani approvati dalle Amministrazioni provinciali liguri:

- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Genova, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio provinciale del 19/02/2014, n. 6;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 27/03/2014, n. 9;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 15/06/2015, n. 27;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia della Spezia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 27/03/2002, n. 33;

VISTA la nota prot. IN/2020/5662 del 23 aprile 2021, con la quale lo schema di calendario venatorio, corredato dal format proponente per lo screening di incidenza, è stato trasmesso al Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, competente in materia di valutazione di incidenza, per lo svolgimento di tale procedimento;

DATO ATTO che il modulo utilizzato è quello approvato con deliberazione della Giunta regionale del 19 marzo 2021, n. 211, con la quale, tra l'altro, sono state recepite le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA);

CONSIDERATO che detto modulo è stato redatto avendo cura di descrivere in modo completo le caratteristiche del calendario venatorio e gli effetti diretti e indiretti, potenzialmente generabili dalle attività di caccia ad esso correlate sugli habitat e sulle specie tutelate dalle richiamate direttive europee in materia di biodiversità, in modo da garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del valutatore;

VISTA la nota prot. IN/2021/5849 del 28 aprile 2021, con la quale il Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, esaminata la documentazione ricevuta, ha espresso parere positivo di screening di incidenza (pre-valutazione positiva), alla luce del quale è da ritenersi conclusa la VIncA;

CONSIDERATO che, con lo svolgimento del procedimento di VIncA, il calendario venatorio della Regione Liguria 2021/2022 è conforme a quanto richiesto dai richiamati "Indirizzi operativi" dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti adempimenti:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 11 febbraio 2021;
- Acquisizione del parere dell'ISPRA;
- Acquisizione del parere della competente Commissione consiliare in data 22 aprile 2021;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA con nota n. 14864, del 25/03/2021, sullo schema di calendario venatorio;

ATTESO che tale nota, pur riportando il punto di vista di ISPRA, su alcune criticità evidenziate nella richiesta di parere, per le quali Regione Liguria si è discostata dalle indicazioni dell'Istituto, non entra nel merito delle argomentazioni e degli elementi di conoscenza adottati dalla Regione a sostegno delle proprie scelte, riproponendo formulazioni stereotipate, già comprese in precedenti pareri, che non sembrano voler tener conto dell'esigenza fondamentale rappresentata dalla amministrazione regionale di avviare un confronto puntuale sulle questioni controverse, coinvolgendo eventualmente la stessa Università di Genova che ha coordinato gli studi ed i ricercatori del Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN) che le ha svolte.

PREMESSO che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta dall'Istituto sostanzialmente condivisibile;

PRESO ATTO del parere dell'ISPRA, si ritiene opportuno esprimere nell'ordine le considerazioni di seguito riportate:

Regione Liguria si è allineata alle considerazioni espresse da ISPRA in merito alle seguenti indicazioni:

- a) caccia nel mese di settembre esclusivamente da appostamento, per le seguenti specie: tortora, merlo, tordo bottaccio;
- b) chiusura della caccia, al 20 gennaio, anziché al 31 gennaio, per le specie: tordo sassello e cesena;
- c) chiusura della caccia, al 20 gennaio anziché al 31 gennaio, per l'avifauna acquatica: germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino, beccaccino, porciglione e moretta;
- d) sospensione della caccia a moriglione e pavoncella, in attuazione di quanto disposto dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. n. 39696 del 28/05/2020. Tale sospensione viene attuata nelle more dell'approvazione in ambito nazionale di specifici Piani di gestione delle specie in questione;
- e) caccia all'allodola, applicazione del Piano di Gestione Nazionale;
- f) starna, pernice rossa e fagiano; relativamente alla starna e pernice rossa, il termine previsto per la conclusione dell'esercizio venatorio è fissato per il 30 novembre, come prospettato dall'Istituto; in merito al fagiano, il termine è fissato al 30 novembre; nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, è consentito il prelievo venatorio sulla base di Piani di prelievo redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione con meccanismi di controllo degli abbattimenti;
- g) chiusura al 31 gennaio per colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza anziché al 10 febbraio;
- h) riduzione ad una sola giornata di caccia aggiuntiva, anziché due, nel periodo 1 ottobre - 30 novembre, per le specie tordo sassello e cesena;
- i) forme di caccia e orario di caccia;
- l) adozione protocollo gelo per la specie beccaccia.

In merito alle altre osservazioni espresse dall'Istituto, si esprimono le seguenti considerazioni:

UCCELLI

Specie cacciabili

Relativamente alla **moretta** non si è ritenuto di adottare il regime di sospensione suggerito dall'ISPRA al fine di prevenire l'abbattimento accidentale della specie moretta tabaccata, giudicata

in stato di conservazione “critico”, e per la valutazione SPEC 3 della moretta; in merito alle motivazioni, si rimanda all’analisi puntuale riportata di seguito, ove vengono trattate singolarmente tutte le specie oggetto di prelievo;

Apertura della caccia prima del 2 ottobre

In merito ai periodi di apertura della caccia alle specie: quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, tordo bottaccio, germano reale, gallinella d’acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino, beccaccino, si ritiene non sussistano i presupposti per l’attuazione dei suggerimenti formulati dall’ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

-il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell’apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Liguria, e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato.

-Al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Regione Liguria, che potrebbero subire un effetto negativo dall’apertura al 19 settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018. (tortora, quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d’acqua, marzaiola, canapiglia, pavoncella e tordo bottaccio (7)).

-Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA si fa presente quanto segue:

1. Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Liguria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne starna, fagiano e quaglia, per le quali il 19 settembre è l’ultimo giorno della decade finale di riproduzione (6). Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l’ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata.
2. Rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 19 settembre-1 ottobre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell’autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.
3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest’argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l’apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (colombaccio, tortora, corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L’azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l’apertura al 19 settembre. Dall’altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Liguria con l’istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 25% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da

molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (18) Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).

4. Efficacia della vigilanza: Non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Liguria.

-Per quanto sopra esposto la Regione Liguria non ritiene di conformarsi alle proposte dell'ISPRA, anche perché in un panorama nazionale i dati sperimentali dei monitoraggi dimostrano che la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, svoltasi per decenni in tutta Italia, non ha determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese (17),(18)(19). Si ritiene quindi che il parere dell'ISPRA sul punto non abbia un fondamento scientifico e sperimentale.

-Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

Caccia da appostamento in settembre

Si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati da ISPRA in quanto l'Istituto non fornisce studi specifici né dati sperimentali a sostegno della proposta, che giustifichino per le specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia il prelievo nel mese di settembre esclusivamente da appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

Anche in questo caso ISPRA fornisce argomentazioni generiche, non riferite al territorio della Liguria, e soprattutto non sostenute da dati e studi sperimentali, né dalla identificazione delle specie che subirebbero un effetto negativo per un periodo di caccia dal 20 al 31 gennaio. Con riferimento a questo specifico punto il parere di ISPRA, pur ribadendo le posizioni dell'istituto, non contiene alcuna puntuale controdeduzione in merito alle motivazioni ed agli elementi di conoscenza adottati dalla Regione a sostegno della propria proposta.

Ciò nonostante, l'Amministrazione regionale, relativamente alle specie: tordo sassello, cesena, germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino, beccaccino, porciglione e moretta, si è allineata al parere di ISPRA, anticipando la chiusura al 20 gennaio.

Inoltre, con particolare riferimento alle specie acquatiche, l'adeguamento della Regione alle indicazioni di ISPRA deriva maggiormente dall'esigenza di prevenire l'insorgere di eventuali contenziosi, piuttosto che dall'adesione dell'Amministrazione alle motivazioni addotte dall'Istituto.

Un rischio di confusione tra specie simili, per quanto sempre presente, ove prospettato in termini eccessivamente generali e assoluti senza riguardo a specifiche casistiche, varrebbe ad escludere la possibilità stessa del prelievo venatorio in contrasto con quanto previsto dalla legge. Fino a prova contraria, infatti, i titolari di abilitazione, dovrebbero essere in possesso delle nozioni essenziali per discriminare tra specie cacciabili e non cacciabili.

L'esponente Amministrazione ha ritenuto di mantenere la chiusura della caccia al 31 gennaio per la specie tordo bottaccio, e al 20 gennaio, anziché al 31 dicembre come auspicato da ISPRA, per la beccaccia, sulla scorta delle seguenti motivazioni.

Tordo bottaccio

La posizione dell'ISPRA su questa specie, così come su tordo sassello e cesena, espressa in tutti i recenti pareri, stabilisce l'inizio della migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio. Come noto, la Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce che sia possibile un margine di approssimazione nell'inizio della migrazione e che quindi sia corretto utilizzare una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9). Infatti, attraverso questa decade di sovrapposizione, è possibile chiudere la caccia a queste specie il 31 gennaio, conformemente alla legge nazionale. Quanto espresso trova ancor più fondamento nel fatto che numerosi studi e testi (Macchio et al. 1999, Spina & Licheri 2001, Scebba et al., 2014, Muscianese et al., 2017), assegnano al mese di febbraio e non di gennaio l'inizio della migrazione pre-nuziale del tordo bottaccio. Ciò è ancor più evidente poiché tutti i paesi confinanti o del bacino del Mediterraneo assegnano il KC, sia quello vigente, sia le proposte di modifica, al mese di febbraio o in alcuni casi marzo. Sono vari i dati raccolti sul territorio Ligure che supportano la tesi che non vi siano movimenti migratori in gennaio: l'evoluzione degli abbattimenti, e una tabella specifica riferita alla Liguria di un lavoro ISPRA (Andreotti et al., 1999).

Beccaccia

L'ISPRA, ha espresso la propria posizione per la chiusura della caccia alla specie il 31 dicembre con due principali argomentazioni: da una parte l'inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio, e dall'altra la pressione venatoria a cui è sottoposta la specie in Europa e Italia. Per la migrazione pre-nuziale vi sono evidenze ormai numerose che dimostrano che la migrazione della specie non comincia nella seconda decade di gennaio, bensì nell'ultima decade di febbraio-prima di marzo, sia in Italia, in Liguria in particolare e in Unione Europea. Ad esempio, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'anno 2019-2020, con marcatura dei soggetti in dicembre 2019 in varie parti d'Italia, di cui alcuni in Liguria, ha dimostrato che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si sono verificate all'inizio di marzo 2020 (progetto di ricerca "Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento luglio 2020 Prof. D. Rubolini Università degli Studi di Milano"). Tale risultato conferma quanto emerso nella pubblicazione scientifica Tedeschi et al., 2019 "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock" *Current Zoology*. La continuazione dello studio, in atto dal dicembre 2020 e in corso, dimostra che tutte le beccacce marcate in Italia e in Liguria sono ancora presenti sui siti di svernamento alla data di redazione del presente documento (metà marzo 2021). A questi dati si aggiungono ulteriori evidenze come gli studi compiuti con il monitoraggio con cani da ferma in Liguria, Toscana e Umbria, che dimostrano un incremento dell'indice di avvistamento a partire dalla fine del mese di febbraio e in marzo. Questi risultati sono stati utilizzati ad esempio dalla confinante Regione Toscana per confermare la chiusura della caccia alla beccaccia il 31 gennaio. Anche i risultati delle ricerche con telemetria satellitare svolti in Francia e Regno Unito confermano le partenze per la migrazione pre-nuziale in marzo e nessuna in gennaio. Tutte le proposte di modifica dei dati KC, di tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo, confermano il mese di febbraio o marzo come inizio della migrazione, lasciando l'Italia in una posizione isolata e non in linea con l'approccio trans-nazionale richiesto dalla Commissione e dalla Direttiva Uccelli.

Per quanto riguarda la pressione venatoria sulla specie, si fa presente che la beccaccia è ritenuta in favorevole stato di conservazione in tutti gli areali considerati dall'IUCN, cioè in Europa (Least concern), e a livello globale (Least concern), e anche in Unione Europea, l'ultimo Rapporto Articolo 12 della direttiva, assegna alla specie la definizione di "Secure". Ciò significa che l'attività venatoria

in Italia ed Europa non ha ad oggi causato un effetto negativo sulla beccaccia e la sua conservazione a tutti i livelli biogeografici.

La specie è inoltre soggetta a limiti di prelievo stagionali e giornalieri in tutte le regioni italiane, di conseguenza non si comprende per quale motivo si debba limitare la possibilità di caccia in termini temporali.

Da quanto sopra esposto per la scrivente Amministrazione vi sono numerosi elementi a sostegno della caccia fino al 20 gennaio.

Moriglione e Pavoncella

Per le specie in questione, l'ISPRA rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. n. 39696 del 28/05/2020, tramite la quale chiede la sospensione della caccia, al fine di evitare eventuali aperture di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea. Questa Amministrazione si allinea al parere dell'ISPRA e sospende la caccia alle due specie, nelle more dell'approvazione in ambito nazionale di specifici Piani di gestione delle specie in questione.

Allodola

In merito all'**allodola**, i termini di avvio e di chiusura della caccia previsti dalla presente proposta di calendario, rispettivamente 1° ottobre e 31 dicembre, ed i carnieri stagionale e giornaliero, rispettivamente di 50 e 10 capi per cacciatore, sono perfettamente in linea con quanto stabilito dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul *Piano di gestione nazionale per l'allodola*, (pag. 24 par. 6.2.2. del doc.).

La Regione Liguria si adegua quindi completamente al parere ISPRA.

Starna Pernice rossa e Fagiano

Relativamente alla **starna e pernice rossa**, il termine previsto per la conclusione dell'esercizio venatorio è fissato per il 30 novembre 2021, come suggerito da ISPRA.

In merito al **fagiano**, il termine è il 30 novembre; nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, l'attività venatoria è consentita sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Per le specie summenzionate, inoltre, si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

Fagiano di Monte

Relativamente al fagiano di monte, annualmente il CA IM effettua il censimento primaverile alle aree di canto (da fine aprile a metà maggio) ed il censimento estivo, con cani da ferma, nella seconda metà del mese di agosto, in modo da evitare di arrecare disturbo ai nuovi nati.

Il piano di prelievo viene redatto sulla base delle risultanze di quest'ultimo e riguarda i soli soggetti maschi.

FORME DI CACCIA

Relativamente a quanto sostenuto da ISPRA, sull'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio che arrecherebbe eccessivo disturbo, a seguito sia della ricerca diretta del selvatico sul territorio, sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti, non si riscontrano nessuna emergenze scientifiche che comproverebbero tale presa di posizione. Le osservazioni di ISPRA appaiono generiche in quanto l'Istituto non individua in modo puntuale quali siano le specie sia cacciabili, che non, che subirebbero tali disturbi. Non si comprende per quale motivo il mese di gennaio dovrebbe essere particolarmente importante per lo stress sugli animali rispetto invece al mese di dicembre, anche in considerazione del fatto che in gennaio molti uccelli migratori non sono più presenti in Liguria perché sono migrati in aree più meridionali.

In particolare, ISPRA evidenzia che la caccia vagante in gennaio procurerebbe una condizione di stress negli animali che avrebbe conseguenze negative sulla dinamica di popolazione delle specie. Si fa presente che le risultanze scientifiche vanno in direzione del tutto opposta come sotto evidenziato:

Fauna cacciabile

1. Sono ben noti l'incremento degli ungulati nella regione (capriolo, cinghiale e cervo), avvenuti in anni in cui la caccia si è sempre protratta anche in forma vagante nel mese di gennaio.
2. Altre specie stanziali quali la lepore, il fagiano e la starna, non dimostrano alcun decremento, secondo quanto emerso dall'analisi temporale dei prelievi dal 2006 al 2019, in cui il prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia non è diminuito nell'arco di 14 stagioni venatorie.
3. Le specie migratrici terrestri presenti in gennaio (poiché ISPRA ritiene idonea la caccia vagante agli acquatici nelle zone umide) non dimostrano decrementi nel prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, confermando che la caccia vagante in gennaio non ha indotto effetti sulla mortalità e sulla dinamica di popolazione.

Fauna protetta

La Regione Liguria ha analizzato la situazione delle specie non oggetto di caccia in Liguria, al fine di valutare se le date di apertura e chiusura della stagione venatoria siano o meno compatibili con la conservazione favorevole delle specie oltre a valutare in generale la situazione della fauna ligure nel suo complesso:

1. Uno studio finanziato dalla Regione Liguria dal 2006 al 2012, pubblicato sugli Atti del XVII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Trento dall'11 al 15 settembre 2013, ha dimostrato che nel territorio regionale si ha una relativa stabilità delle popolazioni nidificanti di avifauna, con alcune differenze fra siti Natura2000 e territorio al di fuori di questi. Le specie in diminuzione sono quelle legate agli ambienti agricoli, e ciò riflette una tendenza in atto in tutta Europa, a causa delle trasformazioni di queste aree e alle attività agricole intensive. La tendenza delle specie forestali è invece in aumento. Gli Autori concludono che il problema principale è il "cambiamento drammatico degli elementi del paesaggio" dovuto "all'aumento incontrollato delle superfici edificate". Gli Autori non citano l'attività venatoria quale causa di declino delle specie. (8).
2. Il recentissimo Rapporto Rete Rurale e Nazionale LIPU-MIPAAF, relativo alla Regione Liguria, stabilisce che il Farmland Bird Index è stabile dal 2000 al 2020, ossia l'indice di presenza delle specie di uccelli legate agli ambienti agricoli non ha subito diminuzioni nell'arco di 21 anni. Questi dati dimostrano una modifica in miglioramento rispetto a quanto descritto al punto 1. Questo risultato positivo si è verificato in un arco temporale pluriennale in cui la caccia si è sempre chiusa al 31 gennaio anche in forma vagante.

Si dimostra quindi che l'assetto territoriale istituito dalla Regione Liguria, consistente in un'alternanza di aree protette e aree di caccia programmata, come voluto dalla Legge Nazionale 157/92, è idoneo alla conservazione in buono stato delle popolazioni di fauna, e la motivazione dell'ISPRA sullo stress degli animali come causa di declino numerico non è quindi dimostrata dai dati in possesso della Regione Liguria.

Arco temporale di prelievo consentito

Si recepisce integralmente il parere ISPRA, relativamente ai termini temporali entro i quali è consentito il prelievo venatorio alle specie colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

Giornate di caccia aggiuntive

Nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, si prevedono le due giornate aggiuntive, ex art. 34, comma 6, l.r. n. 29/1994, per le specie colombaccio, merlo e tordo bottaccio. Le principali motivazioni a supporto di tale disposizione si basano sulle seguenti considerazioni:

- nella recente ricerca del Centro Studi Bio-Naturalistici (CESBIN), in collaborazione con l'Università di Genova, "Analisi dei Capi Abbattuti in Regione Liguria durante le "Giornate Aggiuntive" Stagione Venatoria 2019/2020 (Aprile 2021) Analisi Preliminare" si legge che:

*"A titolo conclusivo, si riporta come le analisi condotte per il presente elaborato non abbiano portato a rilevare differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie considerate per quanto riguarda il numero di capi abbattuti per tre delle specie target da coloro che abbiano dichiarato sul Tesserino Venatorio come tipologia di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento". Per il Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), pur rilevando l'ANOVA una significatività al limite della stessa (0,05) sul totale del dato, il test post hoc non è stato in grado di evidenziare effettive differenze tra le annate, probabilmente in relazione alla distribuzione dei dati. Per la Cesena (*Turdus pilaris*) è stata invece rilevata una differenza statisticamente significativa con la possibilità di evidenziare con il test post hoc le differenze tra le Stagioni, per cui il numero di capi abbattuti in "giornata aggiuntiva" durante la Stagione Venatoria 2015/2016 è risultato significativamente più elevato rispetto al numero di capi abbattuti in "giornata aggiuntiva" durante le Stagioni Venatorie 2013/2014, 2018/2019 e 2019/2020. Tra le altre Stagioni non sono state rilevate invece differenze significative né trend statisticamente apprezzabili. Considerando gli andamenti dei pesi medi percentuali degli abbattimenti avvenuti durante le "giornate aggiuntive" all'interno delle Stagioni Venatorie analizzate, rappresentati sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti durante le "giornate aggiuntive" rispetto al numero totale di capi abbattuti all'interno dell'intera Stagione Venatoria considerata ("N° % TOT") sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti in "giornata aggiuntiva" rispetto al numero totale di capi abbattuti durante le decadi di Ottobre e Novembre per la Stagione Venatoria considerata ("N° % G.A."), per le specie target analizzate si evidenziano lievi oscillazioni degli stessi durante le Stagioni Venatorie prese in considerazione. Come per le precedenti relazioni, per la Cesena (*Turdus pilaris*) sembrerebbe delinearsi solo graficamente un incremento nell'andamento del parametro "N° % G.A." tra le Stagioni Venatorie considerate, ma questo risultato grafico va preso con le dovute cautele visti i numeri relativamente bassi di capi abbattuti per la specie in esame e fermo restando che, comunque, il confronto statistico effettuato sul numero di capi abbattuti nelle 22 "giornate aggiuntive" non ha rilevato un andamento analogo tra le Stagioni Venatorie analizzate.*

- ad analoghe conclusioni è pervenuto anche lo studio del Centro Studi Bio-Naturalistici (CESBIN), in collaborazione con l'Università di Genova, "Analisi dei Capi Abbattuti in Regione Liguria durante le "Giornate Aggiuntive", Stagione Venatoria 2018-2019 (**Ottobre 2020**) Report Preliminare.

Per quanto attiene alla soglia del 20%, sovente indicata da ISPRA nei pareri di competenza quale limite massimo oltre il quale la pressione venatoria sarebbe eccessiva, nessuna risposta è stata fornita in occasione dell'ultima istanza di parere, in merito alla richiesta di indicare le fonti tecnico-scientifiche a cui l'Istituto ha fatto riferimento.

Al riguardo si osserva che: i) la percentuale del 20%, quale incremento medio degli abbattimenti nelle giornate aggiuntive rispetto alla media delle altre giornate, non risulta incompatibile con alcun tetto predeterminato, non risultando infatti alcuna evidenza scientifica documentata, che attesti l'esistenza di un limite oggettivo, oltre il quale il prelievo nelle giornate aggiuntive diventi insostenibile; in carenza di un tale parametro, scientificamente consolidato, suffragato da fonti bibliografiche, diventa problematico per l'amministrazione aderire alle indicazioni di ISPRA, tanto più se si considera che, in termini numerici assoluti i valori rispetto ai quali si possono calcolare le percentuali di cui trattasi, non appaiono particolarmente significativi; ii) non sussistono variazioni apprezzabili negli anni per quanto riguarda gli abbattimenti della specie durante le giornate aggiuntive; iii) del resto, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 157/1992, le giornate aggiuntive sono autorizzate durante il periodo di passo post-riproduttivo (ottobre-novembre) cioè quando di norma periodo si registra una maggiore pressione venatoria.

Relativamente alle specie *tordo sassello* e *cesena*, si recepisce il parere dell'ISPRA, riducendo da due ad una le giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre.

Fermo quanto sopra, il parere ISPRA non indica in alcun modo le ragioni per le quali le esigenze di tutela dell'avifauna sarebbero soddisfatte esclusivamente dalla caccia mediante appostamento in sede fissa piuttosto che con appostamento in sede temporanea.

Nel citato parere dell'ISPRA, inoltre, si fa riferimento alla locuzione "da appostamento fisso"; al riguardo, si evince chiaramente che tale affermazione è stata utilizzata in modo a-tecnico intendendo fare riferimento alla "caccia da fermo", cioè non vagante (ossia, all'unica opzione possibile prevista per tale tipo di caccia).

Non potrebbe essere altrimenti, posto che l'art. 34, comma 7, l.r. n. 29/1994 (in linea con l'art. 18, comma 6, legge n. 157/1992) prevede che "Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'articolo 18 della l. 157/1992, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 10 ottobre ed il 30 novembre" senza operare alcuna distinzione tra appostamento fisso e temporaneo.

Forme di Caccia e orario di caccia

Il calendario venatorio della Regione Liguria, regola l'attività venatoria nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 7, della Legge 157/1992.

MAMMIFERI

Lagomorfi

Relativamente ai **lagomorfi** (lepre comune e coniglio selvatico), si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

Cinghiale

La Regione, relativamente alla stagione 2021/2022, per la caccia al **cinghiale**, ha individuato il periodo dal 3 ottobre 2021 al 2 gennaio 2022, nel rispetto dell'arco temporale massimo di tre mesi previsto dall'articolo 18, della L. 157/1992. Analogamente la scorsa stagione venatoria 2020/2021, la caccia al cinghiale è stata autorizzata nel periodo 4 ottobre 3 gennaio su parere favorevole di ISPRA Prot. 13462 del 23/3/2020 che nel merito così si è espresso "Per quanto concerne il prelievo della specie in forma non selettiva, si ritengono accettabili i tempi previsti da codesta Amministrazione, in quanto coerenti con quanto previsto all'art. 18 della LN 157/92".

Tesserino venatorio

Relativamente al **tesserino venatorio** le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994 la quale attualmente prevede, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5).

Altro

In merito all'osservazione di ISPRA sul fatto che la bozza di calendario venatorio non contenga alcun riferimento alle date ed alle modalità per l'addestramento dei cani, si rileva che, come descritto in precedenza, il calendario venatorio contiene gli argomenti previsti dall'articolo 34, comma 5, della l.r. 29/1994, con particolare riferimento a:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.

Le attività di addestramento ed allenamento cani da caccia, sono regolamentate ai sensi dell'articolo 16 (*Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell'attività*), della l.r. 29/1994.

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto precedentemente espresso, fornire ulteriori indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto la Regione Liguria a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Lepre europea (*Lepus europaeus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Minima preoccupazione" della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);

- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri condotti a livello di ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento effettuato attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; la Regione, comunque, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; gli ATC e CA, inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 30 novembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di otto capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono relativamente stabili dal 2006 al 2015, con una diminuzione nel 2016 e un aumento marcato nel 2017 (3). Questo dimostra che la caccia consentita dalla terza domenica di settembre non ha influito negativamente sulla conservazione favorevole di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale - lepre e fagiano - con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- L'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017, analizzando gli indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia, dimostra per questa specie un incremento importante nelle stagioni 2008 e 2011 e un ritorno ai valori medi nel 2015 con un nuovo leggero aumento nel 2016 e 2017. Si dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha indotto un decremento nell'arco dei 13 anni del monitoraggio. (3)
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

Cinghiale (*Sus scrofa*)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio in forma collettiva al cinghiale il periodo compreso tra il 3 ottobre 2021 ed il 2 gennaio 2022;

- la caccia di selezione al cinghiale in Liguria, viene autorizzata sulla base delle linee guida nazionali elaborate da ISPRA.

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la specie conclude la stagione riproduttiva nella seconda decade di settembre, ne consegue che l'apertura della caccia il 20 settembre (6) si sovrappone per l'ultimo giorno della decade finale del periodo, quindi 9 giorni in meno dei 10 consentiti dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, da ISPRA quale facoltà delle regioni e da MATTM;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono stabili (3), questo dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha causato un declino delle popolazioni di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistiche venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Regione, nelle aziende agri-turistiche venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Regione, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- la Regione, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

Starna (*Perdix perdix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e

CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la specie conclude la stagione riproduttiva nella seconda decade di settembre (6), ne consegue che l'apertura della caccia il 20 settembre si sovrappone per l'ultimo giorno della decade finale del periodo, quindi 9 giorni in meno dei 10 consentiti dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, da ISPRA quale facoltà delle regioni e da MATTM;
- l'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria, in un arco temporale di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017, dimostra una relativa stabilità dal 2006 al 2015, con una lieve diminuzione nelle ultime due stagioni, (3), questo dimostra che anni di apertura alla terza domenica di settembre non sono causa di un declino della popolazione di questa specie stanziale in Liguria;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Pernice rossa (*Alectoris rufa*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC (6), è la seconda decade di agosto, quindi la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono in aumento dal 2006 al 2014 e in aumento forte dal 2014 al 2017 (3), dimostrando che 13

stagioni di caccia con apertura alla terza domenica di settembre non hanno causato un declino della popolazione ligure della specie, che al contrario aumenta;

- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale, lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA, possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC, è la seconda decade di agosto, quindi la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre; il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie lo svolgimento della caccia nel mese di settembre solo da appostamento con il limite di carniere giornaliero di cinque capi";

Quaglia (*Coturnix coturnix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- i dati più recenti sulla consistenza e tendenza della popolazione italiana nidificante, riportati nel Report Articolo 12 direttiva 147/2009/CE 2013-2018, aggiornati al 2018, stabiliscono un incremento della popolazione e una stabilità/incremento dell'areale riproduttivo (7);
- allo stesso modo, la valutazione internazionale ufficiale della specie, riportata nella scheda IUCN aggiornata al 2020, considera la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio (19);
- i dati sopra descritti, riguardanti sia l'Italia, sia l'Europa/Eurasia, dimostrano che l'attività venatoria in Italia e in Liguria con apertura alla terza domenica di settembre non ha indotto effetti negativi sulla conservazione della specie;
- la data di fine riproduzione, secondo il documento Key Concepts è la seconda decade di settembre (6);
- la data di apertura della caccia nella stagione 2020/21, il 20 settembre, si sovrappone quindi per solo 1 giorno invece dei dieci giorni consentiti dalla Guida UE;
- ha limitato, come da parere ISPRA, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

Tortora (*Streptopelia turtur*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre il 31 ottobre, nel il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia nel mese di settembre esclusivamente nella forma d'appostamento contenuta nel parere ISPRA 2014;

Alzavola (*Anas crecca*):

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Alzavola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- lo studio recentemente pubblicato sulla Rivista Internazionale Scientifica “IBIS” nel 2019, riguardante la migrazione pre-nuziale dell’alzavola, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare su alzavole svernanti in Italia, ha stabilito che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio. (20);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d’inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include la Liguria cominciano nel mese di febbraio; (2)
- ne consegue che la data di chiusura al 31 gennaio è precedente all’inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2018, dimostrano che il prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore è in aumento nel corso di 13 stagioni venatorie, dimostrando di conseguenza che le scelte gestionali, incluse le date di apertura e chiusura della caccia sono sostenibili non avendo causato un declino delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- quanto sopra dimostra che l’attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Beccaccino (*Gallinago gallinago*):

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (1);
- l’analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione pre-nuziale della specie comincia in febbraio, incluso il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per l’aggiornamento del documento Key Concepts (2);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione pre-nuziale;
- le serie pluriennali dei prelievi in Liguria, dal 2006 al 2017 dimostrano una stabilità dell’indice, ad eccezione di due picchi nelle stagioni 2008 e 2009 (3);
- questo conferma che la caccia, estesa al 31 gennaio non ha indotto declino nelle popolazioni, che infatti sono valutate “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, dall’IUCN con dati aggiornati al 2019 (21), nonché in Italia in cui le popolazioni svernanti sono in aumento moderato (17);
- quanto sopra dimostra che l’attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Frullino (*Lymnocryptes minimus*)

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione pre-nuziale della specie comincia in febbraio(2)(5);
- tutte le proposte di modifica dei Key Concepts presentate dagli Stati UE nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (1);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione pre-nuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione pre-nuziale;
- i risultati dello studio presentato al XX Convegno Nazionale di Ornitologia del 2019 dimostrano che un campione della popolazione migrante e svernante in Italia è stabile (22);
- anche a livello internazionale la specie è giudicata stabile, e l'IUCN la classifica "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale (23);
- i dati italiani e internazionali dimostrano che la stagione venatoria stabilita dalla Regione Liguria con chiusura al 31 gennaio non ha indotto alcun declino nella popolazione e che di conseguenza il disturbo paventato da ISPRA dal 20 al 31 gennaio non ha indotto alcun effetto negativo;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificherebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Canapiglia (*Mareca strepera*)

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Canapiglia, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- i dati Key concepts proposti da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (1);
- questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- per questo motivo la caccia fino al 31 gennaio non si sovrappone al periodo di migrazione pre-nuziale;
- i dati dei prelievi in Liguria, elaborati per 13 stagioni consecutive dal 2006 al 2017, dimostrano una stabilità con incremento forte nell'ultima stagione, confermando che le scelte della Regione Liguria con chiusura al 31 gennaio non hanno influito negativamente sulle popolazioni oggetto di caccia in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel corso di ben 26 anni di monitoraggio; (6);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (24);

- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Codone (*Anas acuta*):

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Codone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Liguria, nella prima decade di febbraio (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal;
- questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 dimostrano una fluttuazione nel corso di 13 stagioni venatorie senza tendenza al declino, confermando che le scelte della Regione Liguria con chiusura al 31 gennaio non hanno influito negativamente sulle popolazioni oggetto di caccia in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (25);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 21-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;
- ha introdotto, come proposto da ISPRA, un limite di carniere massimo giornaliero pari a 5 capi e uno stagionale pari a 25 capi per cacciatore.

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Fischione (*Mareca penelope*):

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Fischione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio, per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;

- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito “Eurobirdportal”, raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Liguria, nella prima decade di febbraio (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell’Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio, in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal (1);
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano una stabilità/aumento del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano una stabilità della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall’attività venatoria fino al 31 gennaio (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (26);
- quanto sopra dimostra che l’attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificherebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Folaga (*Fulica atra*):

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio/marzo.(1);
- di conseguenza la Regione Liguria ritiene non corretto il dato KC vigente, e ritiene invece preciso quello degli Stati UE confinanti con l’Italia, in particolare la Francia;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano una stabilità/aumento del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall’attività venatoria fino al 31 gennaio (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale (27), dimostrando che anche a

livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione;

- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificherebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione prenuziale della specie comincia in febbraio e marzo, inclusi i dati KC proposti da tutti gli Stati UE (1), (5);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- l'analisi dei prelievi dal 2006 al 2017 dimostra un lieve declino con una forte ripresa nelle ultime due stagioni dell'indice medio di prelievo, dimostrando così che la caccia fino al 31 gennaio non ha generato effetti negativi sulle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale (28), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione;
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificherebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione prenuziale della specie comincia in febbraio e marzo, inclusi i dati KC proposti da tutti gli Stati UE (1), (5);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- la popolazione italiana nidificante è giudicata stabile con dati aggiornati al 2018, dimostrando così che la caccia fino al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione che si riproduce in Italia (6);

- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale (29), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione complessiva;
- quanto sopra dimostra che l’attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1);
- un’ulteriore analisi della letteratura italiana dimostra che le partenze dei soggetti migratori per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio (30);
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce al paragrafo 2.7.12 che per questa specie è preferibile uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano un aumento del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano una stabilità della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall’attività venatoria fino al 31 gennaio (6);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale (31), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione;
- quanto sopra dimostra che l’attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Marzaiola (*Anas querquedula*):

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Marzaiola, all’articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito “Eurobirdportal”, raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Liguria, nella prima decade di febbraio (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell’Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (32);
- la specie non sverna in Italia, e compare durante la migrazione pre-nuziale dal mese di febbraio in avanti, quindi il disturbo paventato da ISPRA nelle aree umide dal 20 al 31 gennaio non può verificarsi a causa dell’assenza della specie nel territorio regionale;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificherebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Mestolone (*Anas clypeata*):

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Mestolone, all’articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la migrazione pre-nuziale della specie, verificata sul sito Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nel quadrante europeo che include la Liguria ha luogo a partire dal mese di febbraio inoltrato (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell’Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2015, dimostrano che la popolazione svernante in Italia è stabile, così come la tendenza della popolazione nidificante è giudicata in aumento, con dati aggiornati al 2018 (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (33);
- quanto sopra dimostra che l’attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Moretta (*Aythya fuligula*)

- la richiesta di divieto dell'ISPRA si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata, definita da ISPRA in stato "critico", al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie e su una prudenziale valutazione riguardante la Moretta;
- a seguito di approfondita analisi della letteratura scientifica la Regione Liguria ritiene che ISPRA incorra in un errore, poiché la specie Moretta tabaccata non è in uno stato di conservazione "critico" secondo tutte le fonti di classificazione nazionali e internazionali più aggiornate:
- secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio (38);
- secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2017, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e la Liguria durante le migrazioni (11);
- secondo il recente Report Articolo 12 della direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (7);
- la Moretta tabaccata è quindi in una situazione favorevole e non critica sia in Europa, sia in Italia;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA relativamente alla chiusura della caccia;

Per quanto riguarda la Moretta, inoltre, si evidenzia quanto segue:

- La valutazione SPEC3, oltre a non essere ufficiale, è del 2017, mentre le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio (39);
- ISPRA cita la categoria SPEC3 per la Moretta a sostegno della proposta di divieto di caccia, ma non per altre 8 specie (anch'esse classificate SPEC3), di cui ammette la caccia in Italia (quaglia, allodola, moriglione, codone, folaga, beccaccino, marzaiola e pernice bianca). Ciò dimostra che il criterio SPEC3 non è utilizzato da ISPRA in modo uniforme;
- L'accordo AEWA, lo stesso citato da ISPRA per le variazioni nella classificazione prodotte per moriglione e pavoncella, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione. Sorprendentemente ISPRA omette questo dato per la Moretta pur avendo citato la stessa fonte per le altre due specie (40);
- La stessa Moretta è giudicata stabile come svernante in Italia e in aumento come nidificante (7).

La situazione demografica e di conservazione della Moretta è quindi soddisfacente.

Inoltre:

- L'incremento della Moretta tabaccata in Italia e in Europa si è verificato in un arco temporale in cui la Moretta è sempre stata cacciabile in Italia, e ciò dimostra che la

caccia alla specie non ha indotto un declino di quest' Anatide, che al contrario è aumentato in tutto il suo areale;

- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che la Regione Liguria ha promosso due riunioni sul problema delle specie simili nelle aree maggior interesse per la specie Moretta;
- si fa comunque presente che la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura della caccia alla Moretta il giorno 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti poiché la migrazione della stessa specie è alla fine;

Quanto sopra esposto evidenzia le motivazioni che hanno portato la Regione Liguria a disattendere il parere ISPRA, poiché fondato su premesse errate riguardo lo stato delle specie Moretta tabaccata e Moretta;

- a recepimento del principio di precauzione si dispone il posticipo dell'apertura della caccia alla Moretta il 1 novembre e la riduzione del numero di capi abbattibili al giorno e stagionali rispettivamente di 2 e 10 capi per cacciatore.

Allodola (*Alauda arvensis*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, in quanto:

- nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre, ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre”;
- ha limitato come previsto dal Piano di gestione nazionale per l'Allodola approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di 50 capi.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio; nel mese di gennaio la caccia può essere esercitata solo in forma esclusiva e per due giornate anziché tre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE alla Disciplina della Caccia, documento interpretativo ufficiale della Commissione Europea, stabiliscono che le Regioni degli Stati Membri possono discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, se sono in possesso di dati scientifici che supportano una differenza nelle date d'inizio migrazione prenuziale rispetto al dato KC vigente;
- La Regione Liguria si trova in questa precisa situazione, avendo a disposizione recentissimi risultati ottenuti sul proprio territorio che confermano che la migrazione della specie

comincia nella prima decade di marzo con possibili eccezioni nell'ultima decade di febbraio. I risultati sono sottoelencati:

1. La ricerca con telemetria satellitare o GPS-GSM ha portato a identificare le date di partenza per la migrazione prenuziale in Liguria di beccacce marcate nei mesi di dicembre 2019 e 2020 di 9 individui.
2. Di questi soggetti la partenza identificata più precoce è avvenuta il 2 marzo 2020, mentre per un soggetto si è avuta l'interruzione delle trasmissioni il 24 febbraio 2021 in Liguria e la ripresa di queste il 23 marzo in Ungheria.
3. Questi risultati sono concordi con quanto verificato negli stessi anni con beccacce marcate in altre regioni italiane (5 nel 2019 e 7 nel 2020), cioè su un totale di 21 partenze questa si è verificata sempre non prima dell'ultima decade di febbraio. (Progetto di ricerca "Comportamento spaziale della beccaccia *Scolopax rusticola* nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare Università di Milano).
4. Si conferma quindi la validità dello studio pubblicato su "Current Zoology" nel 2019 (Tedeschi et al., 2019) (41), che aveva già dimostrato che in Italia la migrazione prenuziale della specie non si verifica in gennaio bensì tra fine febbraio e l'inizio di marzo.

A questi dati si aggiungono altre forme di monitoraggio che hanno dimostrato che la specie resta in area di svernamento fino a febbraio inoltrato e che le presenze aumentano in marzo, a causa del transito di contingenti che hanno svernato più a sud.

1. Gli studi compiuti con il monitoraggio con cani da ferma in Liguria, Toscana e Umbria, dimostrano un incremento dell'indice di avvistamento a partire dalla fine del mese di febbraio e in marzo.
2. I risultati delle ricerche con telemetria satellitare svolti in Francia e Regno Unito confermano le partenze per la migrazione prenuziale in marzo e nessuna in gennaio.
3. Tutte le proposte di modifica dei dati KC, di tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo, confermano il mese di febbraio o marzo come inizio della migrazione confermando così la correttezza delle valutazioni della Regione Liguria.

Per quanto riguarda la pressione venatoria sulla specie, si fa presente che la beccaccia è ritenuta in favorevole stato di conservazione in tutti gli areali considerati dall'IUCN, cioè in Europa (Least concern), e a livello globale (Least concern), e anche in Unione Europea, l'ultimo Rapporto Articolo 12 della direttiva (2013-2018), assegna alla specie la definizione di "Secure".

Ciò significa che l'attività venatoria in Italia ed Europa non ha ad oggi causato un effetto negativo sulla beccaccia e la sua conservazione a tutti i livelli biogeografici.

- La specie è inoltre soggetta a limiti di prelievo stagionali e giornalieri in tutte le regioni italiane, di conseguenza non si comprende per quale motivo si debba limitare la possibilità di caccia in termini temporali.

- l'IUCN classifica la specie "Least concern" con dati aggiornati al 2019, sia in Europa, sia a livello globale, e anche l'ente BirdLife International valuta la tendenza demografica della specie "stabile" (44);
- un ulteriore studio realizzato dal CESBIN, sui prelievi effettuati dal 2006 al 2017 analizzati statisticamente, dimostra che il prelievo complessivo e l'indice di prelievo medio della specie in Liguria non ha subito variazioni significative.
- l'analisi dei censimenti della specie eseguiti in marzo con i cani da ferma offre un ulteriore parametro di valutazione della tendenza della specie in Liguria. Dal 2007 al 2017 la percentuale di avvistamenti di beccacce per totale uscite è variata dal 32% del 2007 al 65% del 2017, con un aumento importante dal 2012 al 2017. L'indice avvistamenti/ore di uscita, calcolabile per il periodo 2013-2017, è rimasto relativamente costante (45). Questi dati confermano che la presenza di beccacce in Liguria nel periodo tardo invernale e inizio di primavera è stabile-in aumento, dimostrando anche in questo caso che la caccia così come regolata in Liguria ha mantenuto le popolazioni svernanti e in transito in condizioni favorevoli.

Da quanto sopra esposto la scrivente Amministrazione ha numerosi elementi a sostegno della correttezza della caccia fino al 20 gennaio.

- il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;
- benché il territorio della Regione Liguria non sia generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, si ritiene comunque di recepire integralmente il "Protocollo operativo", redatto da ISPRA, da attuare, a tutela della specie, qualora si verificassero le condizioni di "ondata di gelo" dallo stesso definite;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

Cesena (*Turdus pilaris*):

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";
- la posizione ISPRA sull'inizio della migrazione pre-nuziale della specie è cambiata per 3 volte nel corso degli ultimi 5 anni (6),(14),(1) e ciò ha portato la Regione Liguria a non ritenere attendibile la proposta ISPRA riguardante la specie, anche a seguito di quanto sotto riportato;
- lo studio sui prelievi di avifauna in Liguria condotto dallo Studio CESBIN e Università di Genova dimostra che l'indice di prelievo, analizzato su cinque stagioni venatorie, non mostra

scostamenti importanti nelle tre decadi di gennaio, comprovando che non si verificano movimenti migratori in Liguria nel corso del mese di gennaio (3);

- il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel quadrante europeo che include la Liguria si verifica in febbraio inoltrato (2);
- i dati della telemetria satellitare, presentati recentemente al XX Congresso Nazionale di Ornitologia, confermano che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano nel mese di febbraio a partire dalla fine della prima decade (46);
- i dati della telemetria satellitare dell'inverno 2020 confermano l'assenza di movimenti migratori fino al mese di marzo (47);
- i dati dei Key Concepts proposti dalle altre nazioni UE sono tutti uniformi nell'identificazione del mese di febbraio o marzo quale inizio della migrazione pre-nuziale (1) e questo concorda con i dati più recenti ottenuti con la telemetria satellitare;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 dimostrano che l'indice di prelievo, pur con le fluttuazioni inter-annuali tipiche della specie, considerata "migratore invasivo" non ha subito diminuzioni nel corso di 13 anni, comprovando che le popolazioni che transitano e svernano in Liguria non hanno subito impatti negativi dall'attività venatoria protratta fino alla fine di gennaio (3);
- per questi motivi la chiusura della caccia il 31 gennaio è in armonia con la direttiva 147/2009/CE poiché la migrazione comincia dopo il termine della stagione venatoria;

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificherebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA;

Colombaccio (*Columba palumbus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico individua testualmente come - "specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42"), (pagina 28));

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha recepito l’indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento”;

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Cornacchia nera (*Corvus corone corone*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia nera è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Gazza (*Pica pica*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento;

I dati in possesso della Regione consentono una chiusura al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ultima relazione del marzo 2020, del Centro Studi Bio-Naturalistici, in collaborazione con l'Università di Genova, che analizza 5 annualità di monitoraggio della migrazione pre-nuziale del tordo bottaccio in Liguria dal 2015 al 2020, afferma che nei siti migratori si è verificato un aumento dell'indice di presenza nella seconda decade di febbraio in due annualità, in un'annualità nella prima decade dello stesso mese, mentre in due annualità si è verificata nella terza decade di gennaio (4).
- questi dati originano direttamente dal territorio ligure, ma secondo gli Autori non possono essere presi quale unico riferimento per la determinazione dell'inizio della migrazione pre-nuziale (48);
- la Regione Liguria ha pertanto compiuto un'analisi approfondita di tutta la letteratura scientifica al fine di valutare l'inizio della migrazione della specie come di seguito descritto:
- lo studio sui tesserini venatori, predisposto dall'Università di Genova in collaborazione con la Regione Liguria e il Centro Studi Bionaturalistici, dimostra, in base ad un esame approfondito dei dati di sintesi delle stagioni prese in esame nelle province di Imperia, Savona, La Spezia e nella Città metropolitana di Genova, che nel mese di gennaio le catture per unità di sforzo della

specie tordo bottaccio non mostrano scostamenti evidenti nelle tre decadi ad eccezione della stagione 2008/2009, nelle sole province di Imperia e Savona, dimostrando così che non vi sono incrementi o decrementi di presenze costanti negli anni tali da comprovare movimenti migratori in atto (5);

- tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 assegnano al mese di febbraio o marzo l'inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all'Italia (Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto alla proposta ISPRA (1);
- il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio inoltrato, in particolare nel quadrante europeo che include la Liguria (2);
- sei lavori scientifici recenti, pubblicati su riviste ornitologiche riconosciute, eseguiti mediante inanellamento scientifico standardizzato, con telemetria VHF o con metodo dell'avvistamento/ascolto, concordano tutti nell'identificare in febbraio (prima o seconda decade) l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie (49),(50),(51),(52),(53),(54);
- altri studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione ("I tordi in Italia, ISPRA 2010") e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell'Est-Europa ("Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and Spatial distribution during migrations of hunting thrushes Zool. Journ. 83:342-354"). Tali dati sostengono quindi la tesi che esistano scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Liguria, come accaduto nei lavori riguardanti la Regione Liguria;
- nella pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) "The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte", dalla tabella delle ricatture effettuate in Liguria di esemplari inanellati all'estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;

il confronto fra tutte le fonti di studio sopra esposte, di cui ben 3 riguardanti la Regione Liguria, dimostra che i risultati convergono tutti verso l'identificazione del mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale, per questo motivo la Regione Liguria conclude che la caccia al Tordo bottaccio fino al 31 gennaio non si sovrappone alla migrazione pre-nuziale ed è quindi in armonia con la direttiva 147/2009/CE;

- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- a quanto esposto si aggiunge che l'analisi dei prelievi dal 2006 al 2017, elaborati dalla Regione Liguria, dimostra un aumento dell'indice di prelievo nel corso dei 13 anni, comprovando che le popolazioni in transito e svernanti in Liguria non sono in declino e che l'attività venatoria non ha avuto effetti negativi (3);
- anche i dati internazionali sulla specie IUCN classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, con una popolazione in aumento (55);
- anche la popolazione nidificante in Italia è in aumento (7);
- questi dati confermano che le scelte gestionali adottate in Liguria nel corso degli anni sono corrette avendo mantenuto la specie in stato favorevole con un prelievo che si dimostra sostenibile, esteso fino alla fine di gennaio;

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- in merito alla data d'inizio della migrazione pre-nuziale e la conseguente data di chiusura della stagione venatoria, la Regione Liguria ha analizzato tutte le fonti di letteratura scientifica nazionale e internazionale, anche a seguito dei risultati emersi dal processo di revisione dei KC in Europa, e dall'assenza di condivisione e collaborazione manifestato da ISPRA e MATTM nel corso del processo;
- lo studio sui prelievi di avifauna in Liguria condotto dallo Studio CESBIN e Università di Genova dimostra che l'indice di prelievo, analizzato su cinque stagioni venatorie, non mostra scostamenti importanti nelle tre decadi di gennaio, comprovando che non si verificano movimenti migratori in Liguria nel corso del mese di gennaio (5);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che la migrazione del Tordo sassello comincia in Europa, e in particolare nel quadrante che include la Liguria, nel mese di febbraio inoltrato (2);
- questo dato è coincidente con tutte le posizioni espresse dagli Stati UE nel corso della revisione del documento KC, che hanno appunto identificato nel mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie (1);
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, gli autori, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma che: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti";
- l'analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie non si verifica in gennaio, ma in febbraio inoltrato, con riferimenti anche alla Regione Liguria. Per questi motivi la caccia fino al 31 gennaio è in armonia con la direttiva 147/2009/CE.
- a questi elementi scientifici si aggiunge che l'analisi dei prelievi, effettuata dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017, dimostra che l'indice di prelievo è fluttuante fino al 2013, mentre successivamente si ha un aumento costante, dimostrando così che le presenze della specie in Liguria non hanno subito diminuzione e che l'attività venatoria fino al 31 gennaio è sostenibile poiché non ha indotto declino delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- anche a livello internazionale la specie è giudicata "Near threatened", cioè una categoria al di fuori di quelle a rischio, e in recepimento di una condizione meno favorevole degli altri turdidi la Regione Liguria stabilisce un prelievo di 10 capi giornalieri.

La Regione Liguria, nonostante le considerazioni sopra riportate, che giustificerebbero un lasso temporale più ampio, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, recependo le indicazioni di ISPRA;

SITUAZIONE SPECIE PROTETTE IN LIGURIA

La Regione Liguria ha analizzato la situazione delle specie non oggetto di caccia in Liguria, al fine di valutare se le date di apertura e chiusura della stagione venatoria siano o meno compatibili con la conservazione favorevole delle specie oltre a valutare in generale la situazione della fauna ligure nel suo complesso:

-Uno studio finanziato dalla Regione Liguria dal 2006 al 2012, pubblicato sugli Atti del XVII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Trento dall'11 al 15 settembre 2013, ha dimostrato che nel territorio regionale si ha una relativa stabilità delle popolazioni nidificanti di avifauna, con alcune differenze fra siti Natura2000 e territorio al di fuori di questi. Le specie in diminuzione sono quelle legate agli ambienti agricoli, e ciò riflette una tendenza in atto in tutta Europa, a causa delle trasformazioni di queste aree e alle attività agricole intensive. La tendenza delle specie forestali è invece in aumento. Gli Autori concludono che il problema principale è il “cambiamento drammatico degli elementi del paesaggio” dovuto “all'aumento incontrollato delle superfici edificate”. Gli Autori non citano l'attività venatoria quale causa di declino delle specie. (8). Analogamente, il Rapporto Reterurale Nazionale & LIPU della Regione Liguria, aggiornato al 2017, e riguardante 14 specie degli habitat agricoli, dimostra un andamento in miglioramento dal 2011 al 2017, che riporta il valore dell'indice complessivo vicino a quello del 2000. Anche in questa pubblicazione non vi sono riferimenti degli autori a problematiche indotte dall'attività venatoria (9).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria per l'approvazione del calendario venatorio 2021/22 consente, a seguito della complessiva analisi di letteratura e dati scientifici, di valutare corrette le scelte attuate, e di garantire così il pieno rispetto dei principi di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, presenti nell'articolo 1 della Legge 157/92 e nell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/CE.

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare in data 22 aprile 2021 ha reso noto il proprio parere favorevole sullo schema di calendario venatorio valido per la stagione 2021/2022, come disposto dall'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994, con la raccomandazione di apportare al testo dello schema di deliberazione le modifiche indicate dall'Assessore Alessandro Piana tramite la sostituzione del paragrafo relativo alla specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con il seguente:

“Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio; nel mese di gennaio la caccia può essere esercitata solo in forma esclusiva e per due giornate anziché tre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE alla Disciplina della Caccia, documento interpretativo ufficiale della Commissione Europea, stabiliscono che le Regioni degli Stati Membri possono discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, se sono in possesso di dati scientifici che supportano una differenza nelle date d'inizio migrazione prenuziale rispetto al dato KC vigente;
- La Regione Liguria si trova in questa precisa situazione, avendo a disposizione recentissimi risultati ottenuti sul proprio territorio che confermano che la migrazione della specie comincia nella

prima decade di marzo con possibili eccezioni nell'ultima decade di febbraio. I risultati sono sottoelencati:

1. La ricerca con telemetria satellitare o GPS-GSM ha portato a identificare le date di partenza per la migrazione prenuziale in Liguria di beccacce marcate nei mesi di dicembre 2019 e 2020 di 9 individui.
2. Di questi soggetti la partenza identificata più precoce è avvenuta il 2 marzo 2020, mentre per un soggetto si è avuta l'interruzione delle trasmissioni il 24 febbraio 2021 in Liguria e la ripresa di queste il 23 marzo in Ungheria.
3. Questi risultati sono concordi con quanto verificato negli stessi anni con beccacce marcate in altre regioni italiane (5 nel 2019 e 7 nel 2020), cioè su un totale di 21 partenze questa si è verificata sempre non prima dell'ultima decade di febbraio. (Progetto di ricerca "Comportamento spaziale della beccaccia *Scolopax rusticola* nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare Università di Milano).
4. Si conferma quindi la validità dello studio pubblicato su "Current Zoology" nel 2019 (Tedeschi et al., 2019) (41), che aveva già dimostrato che in Italia la migrazione prenuziale della specie non si verifica in gennaio bensì tra fine febbraio e l'inizio di marzo.

A questi dati si aggiungono altre forme di monitoraggio che hanno dimostrato che la specie resta in area di svernamento fino a febbraio inoltrato e che le presenze aumentano in marzo, a causa del transito di contingenti che hanno svernato più a sud.

1. Gli studi compiuti con il monitoraggio con cani da ferma in Liguria, Toscana e Umbria, dimostrano un incremento dell'indice di avvistamento a partire dalla fine del mese di febbraio e in marzo.
2. I risultati delle ricerche con telemetria satellitare svolti in Francia e Regno Unito confermano le partenze per la migrazione prenuziale in marzo e nessuna in gennaio.
3. Tutte le proposte di modifica dei dati KC, di tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo, confermano il mese di febbraio o marzo come inizio della migrazione confermando così la correttezza delle valutazioni della Regione Liguria.

Per quanto riguarda la pressione venatoria sulla specie, si fa presente che la beccaccia è ritenuta in favorevole stato di conservazione in tutti gli areali considerati dall'IUCN, cioè in Europa (Least concern), e a livello globale (Least concern), e anche in Unione Europea, l'ultimo Rapporto Articolo 12 della direttiva (2013-2018), assegna alla specie la definizione di "Secure".

Ciò significa che l'attività venatoria in Italia ed Europa non ha ad oggi causato un effetto negativo sulla beccaccia e la sua conservazione a tutti i livelli biogeografici.

- La specie è inoltre soggetta a limiti di prelievo stagionali e giornalieri in tutte le regioni italiane, di conseguenza non si comprende per quale motivo si debba limitare la possibilità di caccia in termini temporali.
- l'IUCN classifica la specie "Least concern" con dati aggiornati al 2019, sia in Europa, sia a livello globale, e anche l'ente BirdLife International valuta la tendenza demografica della specie "stabile" (44);

- un ulteriore studio realizzato dal CESBIN, sui prelievi effettuati dal 2006 al 2017 analizzati statisticamente, dimostra che il prelievo complessivo e l'indice di prelievo medio della specie in Liguria non ha subito variazioni significative.

- l'analisi dei censimenti della specie eseguiti in marzo con i cani da ferma offre un ulteriore parametro di valutazione della tendenza della specie in Liguria. Dal 2007 al 2017 la percentuale di avvistamenti di beccacce per totale uscite è variata dal 32% del 2007 al 65% del 2017, con un aumento importante dal 2012 al 2017. L'indice avvistamenti/ore di uscita, calcolabile per il periodo 2013-2017, è rimasto relativamente costante (45). Questi dati confermano che la presenza di beccacce in Liguria nel periodo tardo invernale e inizio di primavera è stabile-in aumento, dimostrando anche in questo caso che la caccia così come regolata in Liguria ha mantenuto le popolazioni svernanti e in transito in condizioni favorevoli.

Da quanto sopra esposto la scrivente Amministrazione ha numerosi elementi a sostegno della correttezza della caccia fino al 31 gennaio.

- il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;

benché il territorio della Regione Liguria non sia generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, si ritiene comunque di recepire integralmente il "Protocollo operativo", redatto da ISPRA, da attuare, a tutela della specie, qualora si verificassero le condizioni di "ondata di gelo" dallo stesso definite;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

RITENUTO di recepire la sopra riportata raccomandazione proposta dalla competente Commissione consiliare, scostandosene limitatamente alla data di chiusura del prelievo della beccaccia che viene anticipata dal 31 al 20 gennaio;

Su proposta del Vice Presidente, Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate

-di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

CAPO I
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE
2021/2022

Articolo 1
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) In attuazione dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi della lettera E);

2) dal 1° ottobre al 30 novembre, in attuazione dell'articolo 34, comma 7, della L.R. 29/1994 e sulla base delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati aggiornati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie, la caccia al colombaccio, merlo e tordo bottaccio, è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento. Relativamente alle specie tordo sassello e cesena, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva e il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio al momento dell'annotazione del primo capo abbattuto della specie;

3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre; per la specie tortora dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;

3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;

5) beccaccia: dal 1° ottobre al 20 gennaio. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate a scelta del cacciatore. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell'inizio della giornata, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo) saranno adottate le procedure previste dal "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*" redatto da ISPRA;

6) merlo: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre; per la specie merlo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;

7) colombaccio: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

8) tordo bottaccio: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;

9) tordo sassello: dal 1° ottobre al 20 gennaio;

10) cesena: dal 1° ottobre al 20 gennaio;

11) germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino, e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio;

12) porciglione: dal 1° ottobre al 20 gennaio;

13) moretta: dal 1 novembre al 20 gennaio;

14) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

15) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

E' consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 31 gennaio per non più di tre giornate alla settimana. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalla Regione, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Nello stesso periodo è altresì consentito l'abbattimento della volpe durante la battuta di caccia al cinghiale.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino della Città metropolitana di Genova e della provincia di Savona e per il camoscio della provincia di Imperia e di Savona.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale:

il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 3 ottobre – 2 gennaio.

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle attuali linee guida nazionali elaborate dall'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione approva piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni e integrazioni. Nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita per due giornate settimanali a scelta del cacciatore da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Carniere massimo giornaliero:

1. Fatte salve le limitazioni di carniere indicate nelle lettere precedenti, per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

25 capi complessivamente con il limite di:

- tortora: 5 capi;
- colombaccio: 15 capi; nelle giornate aggiuntive usufruite nel periodo 1 ottobre 30 novembre 10 capi;
- allodola: 10 capi;
- quaglia: 5 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- moretta: 2 capi
- mestolone, canapiglia, marzaiola, codone, frullino, beccaccino: complessivamente 5 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, fischione, folaga: complessivamente 8 capi;

2. E' consentito, oltre a quanto previsto dal punto 1. della lettera I), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

L) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- quaglia: 25 capi;
- tortora: 20 capi;
- allodola: 50 capi;
- beccaccia: 20 capi;
- codone: 25 capi;
- moretta: 10 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.

2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (*Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*) e ss.mm.ii.. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalla Regione.

Articolo 2
(Limitazioni all'attività venatoria)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti o altre calamità.

Articolo 3
(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

CAPO II
VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 4
(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

Articolo 5
(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite in determinate zone del territorio regionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III
NORME FINALI

Articolo 6
(Norme finali e transitorie)

1. La Regione adotta misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-422

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		30/04/2021 10:06
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Bruno PIOMBO		30/04/2021 09:59
* Approvazione Legittimità	Cristina ZANNI		30/04/2021 09:02
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		30/04/2021 08:21
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Roberto TEGGI		29/04/2021 17:28

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria